



COMUNE DI MAGNAGO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile

***REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA***

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 7 marzo 2013

Modificato ed integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 16/02/2015

Modificato ed integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 11/03/2019

Modificato ed integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 27/09/2023

IL Sindaco

INTRODUZIONE AL REGOLAMENTO

GLOSSARIO	4
------------------	---

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 FINALITÀ DELLE NORME	8
ART. 2 TARIFFE - SERVIZI	8
ART. 3 SERVIZI GRATUITI - AGEVOLAZIONI	9

CAPITOLO II

NORME DI POLIZIA MORTUARIA

ART. 4 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI	9
ART. 5 DEPOSITI DI OSSERVAZIONI	10
ART. 6 FERETRO	10
ART. 7 VERIFICA E CHIUSURA FERETRI	10
ART. 8 CARATTERISTICHE DELLE CASSE	10
ART. 9 TRASPORTI FUNEBRI	11
ART. 10 DISCIPLINA DEL CORTEO	12
ART. 11 ESEQUIE	12
ART. 12 I SIMBOLI RELIGIOSI	13
ART. 13 POSIZIONE DELLE CORONE	13

CAPITOLO III

CIMITERI

ART. 14 CIMITERI	13
ART. 15 DISPOSIZIONI GENERALI - AMMISSIONE NEI CIMITERI	13

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 16 DISPOSIZIONI GENERALI	13
ART. 17 PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	14

CAPITOLO V

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ART. 18 INUMAZIONE	14
ART. 19 TUMULAZIONE - DIMENSIONE MONUMENTI E LAPIDI	15
ART. 20 DEPOSITO PROVVISORIO	16
ART. 21 DIRITTO DI CONCESSIONE	16

CAPITOLO VI

ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI

ART. 22 ESUMAZIONE ORDINARIA	18
ART. 23 ESUMAZIONE STRAORDINARIA	18
ART. 24 PERIODO DI TEMPO PER LE ESUMAZIONI STRAORDINARIE	18
ART. 25 ESTUMULAZIONI	18
ART. 26 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO	19

ART. 27 OGGETTI DA RECUPERARE	19
ART. 28 DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI	19

CAPITOLO VII

CREMAZIONI

ART. 29 CREMATORIO	19
ART. 30 MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	19
ART. 31 URNE CINERARIE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI	20

CAPITOLO VIII

NORME CIMITERIALI

ART. 32 DISCIPLINA DELL'INGRESSO	21
ART. 33 DIVIETI	21
ART. 34 OBBLIGO DI COMPORTAMENTO	22
ART. 35 RESPONSABILITÀ	22
ART. 36 FIORI E PIANTE ORNAMENTALI	22
ART. 37 MATERIALI ORNAMENTALI	22

CAPITOLO IX

CONCESSIONI

ART. 38 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI	22
ART. 39 DETERMINAZIONE TARIFFA DI CONCESSIONE	23
ART. 40 RINUNCIA	23
ART. 41 SEPOLTURE PRIVATE E CAPPELLE DI FAMIGLIA	23
ART. 42 DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE	24
ART. 43 MODALITÀ DI ACCESSO ALLE CONCESSIONI CIMITERIALI	24
ART. 44 SUBENTRI	24
ART. 45 REVOCA DELLA CONCESSIONE	25
ART. 46 DECADENZA DELLA CONCESSIONE	25
ART. 47 EFFETTI DELLA DECADENZA E DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE	25

CAPITOLO X

NORME TECNICHE

ART. 48 MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE	26
ART. 49 DISPOSIZIONI PER I LAVORI ALL'INTERNO DEI CIMITERI	26
ART. 50 OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI	26

CAPITOLO XI

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 51 ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA	27
ART. 52 SANZIONI	27
ART. 53 RINVIO	28
ART. 54 ENTRATA IN VIGORE	28

ALLEGATI GRAFICI: 1-2-3-4-5

INTRODUZIONE AL REGOLAMENTO

GLOSSARIO

addetto al trasporto funebre: persona fisica, titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;

animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;

attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;

autofunebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;

avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria, è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;

autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'Autorità Giudiziaria;

bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;

cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;

cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;

cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;

ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;

cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;

cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;

cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;

colombaro o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di

fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal Comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;

contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;

crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;

decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;

deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;

deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;

deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;

dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;

esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;

estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;

estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;

estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;

estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;

esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;

esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal Comune;

esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;

feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;

fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;

gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;

giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;

impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;

inumazione: sepoltura di feretro in terra;

medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;

obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;

operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;

ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;

ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;

revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;

riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;

sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;

salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;

sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di

scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;

tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;

tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;

traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;

trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;

trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;

tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

urna cineraria: contenitore di ceneri.

CAPITOLO I

Disposizioni preliminari

Art. 1 Finalità delle norme

Le norme del presente regolamento sono poste in essere nella osservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV del T.U. delle leggi sanitarie del 27.07.1934, delle disposizioni di cui al DPR n. 285 del 10.09.1990, alla Legge n. 130 del 30 marzo 2001, al D.P.R. 396/2000, alla L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009, al Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004 così come modificato dal R. R. N. 1/2007.

Sono norme dirette a disciplinare le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, le attività di vigilanza sanitaria a principi di efficacia e di efficienza, i servizi in ambito comunale relativi ai servizi funerari, necroscopici e cimiteriali, intendendosi per tali quelli relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepolture private nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri pubblici, alla cremazione e comunque relative a tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri. Nel caso in cui si rendesse opportuno modificare uno o più articoli del presente Regolamento sarà necessaria l'approvazione del Consiglio Comunale e la modifica così approvata farà parte integrante del presente Regolamento.

Art. 2 Tariffe Servizi

1. Tutti i servizi o le forniture erogate ed erogabili sono da ritenersi servizi onerosi a domanda individuale, **soggetti al pagamento delle tariffe stabilite dall' Amministrazione Comunale.**

2. Le tipologie delle tariffe, i cui importi vengono determinati dalla Giunta comunale, sono le seguenti:

- concessione sepolture individuali **decennali in campo comune;**
- concessione sepolture individuali nelle cellette ossario/cinerario, **ventennali non rinnovabili;**
- nei loculi/colombari sepolture individuali **quarantennali;**
- concessione area sepolture collettive nelle tombe a terra con o senza vestibolo, **cinquantennali;**
- concessione area sepolture collettive (edicole funerarie di proprietà dell'Amministrazione Comunale,) **settantennali;**
- concessione area sepolture collettive per realizzazione edicole funerarie di proprietà privata **settantennali;**
- sovrapposizione salma in sepoltura collettiva eccedente il numero già previsto nel contratto di concessione
- tumulazione cassetina resti/ceneri in colombaro ;
- tumulazione cassetina resti/ceneri in giardino cinerario;
- operazioni cimiteriali (inumazione, cremazione, esumazione, reinumazione in campo indecomposti, cremazione, cremazione e trasporto di salma non mineralizzata, cremazione di resti ossei, prodotti del concepimento, feti e parti anatomiche riconoscibili, tumulazione in sepolture individuali, estumulazioni da sepolture individuali);
- accessori (cassetina resti/ceneri, cippo per inumazione, targhetta identificativa, sacchetto trasporto cassetina);
- istruttoria pratiche amministrative (deroghe, concessione sepolture collettive, verifiche anagrafiche per ricerca parenti/verifica parentela, servizio funebre non convenzionato,

estumulazione/esumazione straordinaria, affido/dispersione ceneri, verifica pratiche complesse);

- ingresso di resti ossei e/o ceneri in ossario/cinerario individuale.

con proprio atto di indirizzo o con separati atti ai sensi dell' art. 42 comma 2, lettera f) del D.lgs 18/08/2000 n. 267 può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 3 Servizi gratuiti – Agevolazioni

1. Sono gratuiti, e posti in carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico individuati dalla legge. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma, senza necessità di modifica espressa.

Sono ricompresi nei servizi gratuiti le seguenti attività:

- a. servizio funebre (onoranza funebre, forniture della cassa, trasporto del feretro dal luogo del decesso al luogo di destinazione);
- b. inumazione del defunto nel cimitero di spettanza;
- c. cremazione (se richiesta ed autorizzata);
- d. concessione di celletta gratuita, per anni 10 a seguito di cremazione;
- e. tumulazione in cinerario della cassetta contenente le ceneri del defunto;
- f. affidamento o dispersione o trasporto fuori comune (se richiesto ed autorizzato);
- g. versamento delle ceneri nel cinerario comune in caso di disinteresse dei familiari e/o aventi titolo a seguito della cremazione del defunto.

2. Le condizioni di gratuità che ammettono il trasferimento dell'onere delle operazioni in capo al Comune sono:

- a. l'indigenza;
- b. l'appartenenza del defunto a famiglia bisognosa;
- c. defunti per i quali non sia stata avanzata la richiesta di servizio funebre e per i quali non risultino esservi parenti e/o affini entro il secondo grado o, se esistenti, versino nelle condizioni di cui ai punti a) e b).

Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona sulla base delle informazioni assunte dai servizi sociali.

3. E' possibile la dilazione del pagamento dell'importo della concessione cimiteriale. Vengono ammessi al beneficio della dilazione i soggetti che abbiano attestato un reddito familiare non superiore ad **Euro 18.000,00** lordi annui, aggiornato Istat.

4. Si consentono dilazioni per un massimo di n. 12 rate mensili, per il solo importo relativo alla concessione cimiteriale.

5. Per "familiari" ai fini dell'applicazione del comma 3, nonché di quelle disposizioni che fanno riferimento al disinteresse dei familiari si intendono: il coniuge, i parenti più prossimi individuati secondo l'art. 74 e segg. del CC.

CAPITOLO II

Norme di Polizia Mortuaria

Art. 4 Depositi di osservazione e obitori

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del

Cimitero o presso edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con le strutture aventi tutti i requisiti di Legge.

L'ammissione nell'obitorio è autorizzata dal Responsabile del Servizio Anagrafe ovvero dalla pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di cadavere di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1961, n. 185

In ottemperanza alla deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 21.01.2005 n. 20278 ove il deceduto sia affetto da carbonchio la manipolazione del cadavere antecedente la chiusura del feretro dovrà avvenire adottando tutte le misure di sicurezza atte ad evitare l'inalazione, l'ingestione, la penetrazione per contatto diretto di eventuali spore. E' d'obbligo la cremazione. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Art. 5 Depositi di osservazioni

A richiesta dei familiari la salma può essere trasportata, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

- all'obitorio ;
- all'abitazione propria o dei familiari.

Art. 6 Feretro

Nessun cadavere può essere sepolto o tumulato se non chiuso in cassa avente le caratteristiche di cui al successivo art. 7.

In ciascuna cassa non si può racchiudere che un solo cadavere ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.

Il cadavere deve essere collocato nella bara rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante o con le altre cautele che potrebbero essere individuate dalla Giunta Regionale.

In caso di tumulazione è consentita solo quella in loculo stagno.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale della Azienda A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 7 Verifica e chiusura feretri

La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'A.S.L., è attestata dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del Regolamento Regionale n. 6/2004, così come modificato dal R.R. n. 1/2007.

Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

Art. 8 Caratteristiche delle casse

Nel caso in cui sia il trasporto, sia la sepoltura, sia la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione Lombardia, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al R.R. n. 6/2004 così come modificato dal R.R. n. 1/2007 .

Per le inumazioni le cremazioni sono utilizzate soltanto casse di legno.

I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dal D.P.R. 10 settembre 1990 N. 285 .

Art. 9 Trasporti funebri

Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti dagli art. 31 e seguenti, del Regolamento Regionale n. 6/2004, così come modificato dal R.R. n. 1/2007.

Trasporto nel Comune

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 37 comma 1 del Regolamento Regionale n. 6/2004, così come modificato dal R.R. n. 1/2007.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato al trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero .

Il trasporto di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti e prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane o ceneri è autorizzato secondo la normativa vigente nazionale.

I trasporti di salma o di cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di sostanze radioattive a livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all'allegato I del d.lgs. 230/1995. Le valutazioni del caso sono effettuate dalla ASL, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA

• Percorso del trasporto funebre

Terminata la funzione religiosa o civile, il corteo funebre si dirige direttamente al Cimitero per il percorso più breve.

Il trasporto funebre non può sostare lungo il percorso. In caso di cerimonie o di particolari onoranze, la sosta deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco, sentito il Responsabile del Settore Polizia Locale.

• Trasporto in altri Comuni

Il trasporto di cadavere in un cimitero di altro Comune, è autorizzato dall' Ufficiale dello Stato Civile a seguito di domanda degli interessati corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di destinazione.

Della suddetta autorizzazione di trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma verrà trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi quando in essi sia prevista una sosta per rendere onoranze alla salma.

• Trasporto da altro Comune

Il trasporto di cadavere proveniente da altro Comune deve essere fatto, qualora non siano richieste particolari onoranze, direttamente al cimitero.

• Trasporto all'estero o dall'estero

Il trasporto di cadavere da e per un altro Stato, ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937 (approvata con R.D. 01.07.1937 n. 1379), o di Stati non aderenti a tale convenzione: nel primo

caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 285/90, nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

- **Trasporto di ceneri e resti**

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadavere, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

- **Trasporto per cremazione**

Il trasporto di cadavere al forno crematorio è autorizzato dal l'Ufficiale di Stato Civile. Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività.

- **Trasporto di parti anatomiche riconoscibili**

L'autorizzazione al trasporto di parti anatomiche riconoscibili è rilasciata dall'Azienda Sanitaria competente per territorio.

- **Trasporto di feretri senza funerali**

I feretri delle persone decedute nelle proprie abitazioni, negli Ospedali, Istituti o Luoghi di ricovero, per le quali non siano stati richiesti il corteo o la funzione religiosa, vengono trasportati direttamente al Cimitero di destinazione.

- **Trasporto di salma**

Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 37 e 39 del Regolamento Regionale 6/2004, così come modificato dal R.R. n. 1/2007 ; il mezzo deve essere chiuso, anche

temporaneamente, in modo che sia impedita la visione della salma dall'esterno.

I trasferimenti di salme per autopsia, per consegne agli istituti di studi ecc. ed i trasporti nel cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al 1° comma.

- **Prescrizioni igienico-sanitarie per il trasporto di salme di morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività**

Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, sarà il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda A.S.L. a disporre, a secondo dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 10 Disciplina del corteo

L'organizzazione del corteo funebre è demandata al **Responsabile del Settore Polizia Locale**, che ne curerà l'ordine e il decoro.

Art. 11 Esequie

Il cadavere può sostare in Chiesa per la durata dell'ordinaria cerimonia Religiosa.

Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.

Art. 12 I simboli religiosi

Normalmente i mezzi di trasporto funebri recano il simbolo della religione cattolica. A richiesta dei familiari del defunto può essere omessa qualsiasi indicazione religiosa o possono essere collocati simboli di culti ammessi nello Stato.

Art. 13 Posizione delle corone

Le corone devono essere sistemate sugli appositi sostegni di cui sono provviste le auto funebri.

E' sempre ammesso porre sul feretro un cofano di fiori e un cuscinetto con le decorazioni civili, militari, cavalleresche e le insegne religiose del defunto.

Per i trasporti fuori del Comune non è consentita la sistemazione dei fiori all'esterno dell'auto funebre e dell'autofurgone.

CAPITOLO III

Cimiteri

Art. 14 Cimiteri

Il Comune provvede al servizio di seppellimento ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.07.1934 n. 1265, e degli artt. 3 e seguenti, del Regolamento Regionale n. 6/2004, così come modificato dal R.R. n. 1/2007 nei cimiteri di Magnago e della frazione di Bienate.

Art. 15 Disposizioni Generali - Ammissione nei cimiteri

E' vietato, di norma, il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso del cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli art. 102 - 105 del DPR 10.9.90 n. 285, agli artt. 27 e 28 del Regolamento Regionale, così come modificato dal R.R. n. 1/2007 e all'art. 75 della Legge Regionale n. 33/2009.

Le attività di custodia, di pulizia e di manutenzione, sono di competenza del Settore Tecnico Comunale.

Nei cimiteri comunali, quando non venga richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzioni di origine, di cittadinanza, di religione:

- a. i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune se ivi residenti;
- b. i cadaveri o le ceneri delle persone morte fuori dal Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c. i cadaveri o le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morti fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in uno spazio cimiteriale, assegnato in passato con contratto di concessione cimiteriale;**
- d. i cadaveri, le ceneri o i resti mortali delle salme che hanno parenti (in linea retta o collaterale sino al 4° grado), sepolti in uno dei due Cimiteri Comunali.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 16 Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Compatibilmente con le esigenze dei campi di cui sopra, il cimitero ha pure aree ed opere

riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti degli articoli dal 22 al 29 del Regolamento Regionale n. 6/2004, così come modificato dal R.R. n. 1/2007.

Il Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.).

Art. 17 Piano Regolatore Cimiteriale

Il Comune, a norma dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 6/2004, così come modificato dal R.R. n. 1/2007, ha adottato un piano

Regolatore Cimiteriale che ha recepito le necessità del servizio nell'arco di vent'anni.

Il piano di cui al primo comma è stato sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ASL e dell'ARPA.

Il piano cimiteriale individua, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

Ogni vent'anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

La documentazione dei piani cimiteriali e dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti è quella elencata nell'allegato 1 al Regolamento Regionale n. 6/2004, così come modificato dal R.R. n. 1/2007.

CAPITOLO V

Inumazioni e Tumulazioni

Art. 18 Inumazione in campo comune

Le aree di inumazione sono divise in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

La durata della concessione d'uso del terreno è di anni dieci dall'inumazione, previo pagamento della tariffa che sarà approvata dalla Giunta Comunale.

Sarà a cura del concessionario la predisposizione e la posa delle seguenti opere:

1. Parte posteriore: posa di lastra in cemento martellinato (cippo) con dimensioni **di cm 90 x 45 x h media cm. 12.5 sul quale potranno essere apposti foto, nominativo del defunto data di nascita e data di morte**, come da schema allegato 1) al presente regolamento;
2. Parte anteriore: posa di lastra in cemento martellinato con dimensioni di cm. 90 x 40 h cm. 5 da posizionare ai piedi della fossa per posare eventuali vasi di fiori con altezza massima cm. 35 (essenze o fiori recisi) e lumino (altezza massima 15 cm);
3. Lastre laterali di contenimento in marmo bianco spess. cm. 2
4. Ghiaietto di intasamento in graniglia bianca.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno dolce di spessore minimo di cm 2 ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

In caso di richiesta di sepoltura con il solo lenzuolo di fibra naturale, il Comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'A.S.L., ai fini delle cautele igienico - sanitarie.

Qualora si tratti di cadaveri provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, la cassa metallica dovrà essere esterna, e rimossa prima dell'inumazione

In tutti i casi non dovrà essere coperta con lastra di marmo o altro materiale che impedisca l'attraversamento degli agenti atmosferici. E' vietata la posa di ogni altro tipo di arredo al di fuori delle due lastre sopra indicate.

Art. 19 Tumulazione – dimensioni monumenti e lapidi

Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- tombe a terra o loculi individuali;
- nicchie ossario per la raccolta dei resti mortali;
- nicchie per la raccolta di urne cinerarie;
- cappelle gentilizie di proprietà comunale.
- Aree per l'edificazione di edicole funebri

Ogni nuova sepoltura deve avere **dimensioni interne** adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure interne: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura, di cui all'allegato 2 al Regolamento Regionale n. 6/2004, così come modificato dal R.R. n. 1/2007.

Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,30 di lunghezza, m. 0,30 di altezza e m. 0,50 di larghezza.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 2 al Regolamento Regionale n. 6/2004, così come modificato dal R.R. n. 1/2007.

Dimensioni delle lapidi e monumenti

I monumenti devono rispondere a criteri di massima semplicità, decoro e durata.

Tombe a terra parte vecchia

dimensioni massime m. 1,00 per m. 2,00 (m. 2,00 per m. 2,00 se doppi);

- altezza massima del monumento o statua m. 1,80 compreso il basamento** e dovranno essere contenuti in 1/3 della superficie del basamento.
- altezza max del basamento (comprensivo di cordolo e lastra di copertura) cm 30

Tombe con vestibolo parte nuova

- dimensioni massime m. 2,00 per m. 2,40 (m. 2,80 per m. 2,40 se a 6 posti);
- altezza massima del monumento o statua m. 1,80 compreso il basamento** e dovranno essere contenuti in 1/3 della superficie del basamento.
- altezza max del basamento (comprensivo di cordolo e lastra di copertura) cm 30 vedi schema allegato 3) al presente regolamento.

Dimensioni delle lapidi ed accessori colombari

La posa degli accessori sulle lapidi dei colombari/loculi dovrà attenersi alle seguenti caratteristiche:

il vaso portafiori potrà avere la sporgenza massima di cm. 15 e la larghezza massima di cm. 20; la lampada votiva potrà avere la sporgenza massima di cm. 15 e la larghezza massima di cm. 10 (**vedi schema allegato 4**) al presente regolamento.

La struttura della pietra di sepoltura non potrà essere modificata ed è vietato unificare due lapidi. E' inoltre vietata la posa di oggetti mobili.

E' consentita la collocazione di più cassette di resti o di urne cinerarie in un solo ossario, nonché in un loculo normale contenente già un feretro (compatibilmente con le dimensioni del loculo. Le cassette dei resti o urne cinerarie, collocate in un secondo tempo nei loculi e/o negli

ossari, rispetteranno la scadenza originaria della concessione.

Cellette ossario

Le cellette-ossario dovranno avere le caratteristiche costruttive come riportate nella circolare del Ministero Sanità 24/06/1993 n. 24 punto 13.2 .

Sulle lapidi degli ossari, potranno essere posati i seguenti accessori :

- il vaso portafiori;
- la lampada votiva
- la cornice portafoto
- le scritte identificative del defunto, dovranno essere incise sulla lastra (non applicate) sino ad un massimo di n. 2 nominativi.

(vedi schema allegato 4) al presente regolamento.

Art. 20 Deposito provvisorio

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, **previo pagamento del canone stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.**

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a. per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c. per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, **in colombari/tombe** da costruirsi a cura del Comune, con progetto **esecutivo** già approvato.

Coloro che per consentire la tumulazione del defunto, devono effettuare esumazioni o estumulazioni in tombe esistenti durante il periodo estivo (da giugno a settembre compreso), hanno diritto alla tumulazione del defunto in posto provvisorio senza il pagamento del canone stabilito, **solo per i mesi sopra indicati.**

Nel caso di cui al punto c), per la tumulazione provvisoria, dovrà essere corrisposto il canone, per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori dell'opera pubblica fino a collaudo avvenuto degli stessi. Qualora il tempo di esecuzione dell'opera pubblica si protragga oltre i sei mesi, nulla sarà dovuto all'Amministrazione Comunale per il restante periodo.

In tutti i casi, **ad eccezione di quanto previsto al punto c),** la durata del deposito provvisorio è fissata limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché, sia inferiore a quattro mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di dodici mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in mensilità, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di mese sono computate come mese intero.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, l'Ufficiale d'Anagrafe, previa diffida, da notificarsi almeno 10 giorni prima, provvederà a far inumare il cadavere in campo comune **ponendo in capo agli eredi il costo dei lavori effettuati, compresi i costi diretti sostenuti dal Comune per la gestione della pratica.** Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato, previo pagamento dei relativi diritti, oltre che i costi di tumulazione ed estumulazione. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Art. 21 Diritto di Concessione

Il diritto di concessione individuale ha la durata di :

- nei loculi/colombari **40 anni** dalla data di effettiva occupazione della tomba, **rinnovabili solo per una volta per pari periodo, dietro pagamento del relativo corrispettivo.**

Nel loculo/colombaro, potrà anche essere tumulata ai piedi del feretro esistente, l'urna cineraria e/o i resti di ossa, previo pagamento di specifici diritti di tumulazione. Il termine della Concessione non varia in funzione della tumulazione dell'urna cineraria e/o della casetta ossario.

Alla scadenza di tale termine, il Comune rientrerà in possesso del colombaro/loculo.

- nelle tombe a terra con o senza vestibolo **50 anni** dalla data di effettiva occupazione della tomba, **rinnovabili solo per una volta per pari periodo**, dietro pagamento del relativo corrispettivo.

Nel cassone della tomba a terra, potrà anche essere tumulata ai piedi del feretro esistente, l'urna cineraria e/o i resti di ossa, previo pagamento di specifici diritti di tumulazione. Il termine della Concessione non varia in funzione della tumulazione dell'urna cineraria e/o della casetta ossario.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso della tomba a terra.

- nelle edicole funebri realizzate dall'Amministrazione Comunale **70 anni rinnovabili solo per una volta per pari periodo**, dietro pagamento del relativo corrispettivo.
Nelle edicole funebri, potrà anche essere tumulata ai piedi del feretro esistente, l'urna cineraria e/o i resti di ossa, previo pagamento di specifici diritti di tumulazione. Il termine della Concessione non varia in funzione della tumulazione dell'urna cineraria e/o della casetta ossario

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso dell'edicola funebre.

- nelle edicole funebri realizzate dai privati, su area concessa in uso dall'Amministrazione Comunale **70 anni**. **I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di piena proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del Codice Civile.**

La concessione potrà comunque essere rinnovata solo per una volta per pari periodo, dietro pagamento del relativo corrispettivo,

Nelle edicole funerarie, potrà anche essere tumulata ai piedi del feretro esistente, l'urna cineraria e/o i resti di ossa, previo pagamento di specifici diritti di tumulazione.

Il termine della Concessione non varia in funzione della tumulazione dell'urna cineraria e/o della casetta ossario

E' facoltà degli eredi riporre i resti ossei in loculo ossario, mediante il pagamento della relativa tassa di concessione della **durata di anni 20 non rinnovabili**. E' consentita, inoltre, la posa della foto anche dell'altro coniuge, se defunto, sulla stessa lapide con l'indicazione: "a ricordo - nome cognome, data di morte".

La tumulazione di urna cineraria nel loculo ossario, avverrà mediante il pagamento della relativa tassa di concessione della durata di anni 20 rinnovabili solo per una volta per pari periodo, dietro pagamento del relativo corrispettivo,

E' consentita, inoltre, la posa della foto anche dell'altro coniuge, se defunto, sulla stessa lapide con l'indicazione: "a ricordo - nome cognome, data di morte".

Nel caso di tumulazioni nel periodo prossimo alla scadenza della concessione, è consentito il prolungamento della concessione stessa, per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, (unitamente ai residui) a raggiungere il limite minimo di trent'anni dalla tumulazione stessa.

Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa, calcolato proporzionalmente sulla base del periodo di prolungamento richiesto.

CAPITOLO VI

Esumazioni – Estumulazioni

Art. 22 Esumazione ordinaria

Il turno ordinario di inumazione è **di 10 anni**. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e sono regolate previo preavviso, qualora possibile, ai parenti più prossimi, o mediante appositi avvisi, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Non possono essere eseguite esumazioni ordinarie:

- nei mesi di – maggio giugno - luglio - agosto e settembre;

Le fosse liberate dai resti del feretro saranno utilizzate per nuove inumazioni.

Art. 23 Esumazione straordinaria

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell’Autorità Giudiziaria per indagini nell’interesse della giustizia o, dietro autorizzazione dell’Ufficiale di Stato Civile, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Art. 24 Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie

Salvo i casi ordinati dall’Autorità Giudiziaria **non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:**

- nei mesi di – maggio - giugno - luglio - agosto e settembre;
- prima che siano decorsi almeno due anni dalla morte, quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, e a condizione che il Servizio di Igiene Pubblica dell’ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute;
- quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l’ASL dichiari che esse possano essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute;
- le esumazioni straordinarie, per ordine dell’Autorità Giudiziaria, sono eseguite alla presenza di personale del Comune. La presenza di personale dell’ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l’adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico – sanitaria al Servizio di Igiene Pubblica o con personale tecnico delegato dallo stesso.

Art. 25 Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:

- a. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato;
- b. Sono estumulazioni straordinarie quando l’operazione viene richiesta prima della scadenza della concessione.

Le salme, i resti, le ceneri dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sono esenti dai normali turni di esumazione. Il Comune è obbligato a conservarle fino a quando non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all’uopo costruiti.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali e se necessario in presenza del

Responsabile o di un suo delegato del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, una delle quali rimane presso il custode o tumulatore del cimitero e l'altra presso l'ufficio Anagrafe – Stato Civile.

Art. 26 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni ordinarie, straordinarie e le estumulazioni ordinarie e straordinarie, sono sottoposte a pagamento, la tariffa sarà stabilita dalla Giunta Comunale, ad eccezione dei casi di gratuità previsti dall'art. 3.

A norma degli artt. 83 e 89 del DPR 285/90 il Responsabile del Servizio Anagrafe, su richiesta dei familiari interessati, può autorizzare estumulazioni ed esumazioni straordinarie delle salme per effettuare traslazioni in altra sepoltura o per successive inumazioni o cremazioni.

Le ossa che verranno rinvenute dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie saranno raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse, presentino domanda per depositarle nei loculi ossari.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriali sono equiparati a rifiuti speciali, di cui alla normativa vigente, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 27 Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso scritto all'Ufficiale di Stato Civile, il quale ne dovrà dare apposita comunicazione agli operatori che eseguiranno le operazioni. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto. Il verbale della consegna dovrà essere redatto dagli operatori che eseguono le estumulazioni in duplice copia uno dei quali è consegnato agli aventi diritto e l'altro conservato agli atti della dell'Ufficio di Stato Civile. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comando della Polizia Locale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo

di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 28 Disponibilità dei materiali

I ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, consegnati alla famiglia del defunto.

Le opere aventi valore artistico e storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o all'esterno in altro luogo idoneo.

CAPITOLO VII

Cremazioni

Art. 29 Crematorio

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Art. 30 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione, di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della legge **30 marzo 2001, n. 130**, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a. estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'associazione;
- b. in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e/o in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
- c. copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte.
- d. in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- e. eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

Art. 31 Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita **"celletta ossario"** salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata **così come specificato all'art. 21** o in cinerario comune.

L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:

- a. presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa;
- b. volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

Nella dichiarazione, conforme al modello regionale, dovranno essere indicati:

- a. generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- b. il luogo di conservazione;
- c. la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.

L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli

sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria.

Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n. 130.

La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interramento.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'articolo 343 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

CAPITOLO VIII

Norme Cimiteriali

Art. 32 Disciplina dell'ingresso

I periodi di apertura e chiusura al pubblico dei cimiteri e dei funerali sono disciplinati con ordinanza del Sindaco a valere sino a successiva modifica.

Nei cimiteri si può entrare a piedi o con carrozzine manuali e/o elettriche, fatte salve le persone con problemi di deambulazione anche temporanea, per i quali il Responsabile del Settore Polizia Locale **può concedere il permesso di visitare le tombe a mezzo di veicoli.**

Art. 33 Divieti

Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

- a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo le persone cieche;
- alle persone munite di armi, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri;
- alle persone munite di bandiere, drappi o vessilli in asta, se non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Settore Polizia Locale;
- alle persone in stato di ubriachezza o sotto effetto di stupefacenti, alle persone vestite in modo indecoroso o comunque, in condizione non compatibili con la natura del luogo;
- a tutti coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua, commerciali o simili.

Forme particolari di cerimonie funebri possono essere effettuate all'interno del cimitero esclusivamente dietro preventiva autorizzazione del Sindaco.

E' vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo ed in particolare:

- fumare;
- effettuare coltivazioni nel recinto dei campi da inumazione. La coltivazione dei fiori e degli arbusti nelle tombe dei defunti, è permessa solo se contenuta nel perimetro dell'area in concessione e gli arbusti non possono superare l'altezza di m 0.80;
- sfregiare il muro del cimitero, la camera mortuaria, la cappella, i monumenti, le lapidi in genere e tutto ciò che si trova all'interno del cimitero;
- calpestare e danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, o sedere sui tumuli o sui monumenti;

- rimuovere dalle tombe altrui, fiori, piante, ornamenti e lapidi;
- gettare fiori o rifiuti fuori dagli appositi contenitori o in contenitori non adatti;
- filmare o fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione della Polizia Locale;
- consumare cibi e tenere un comportamento chiassoso;
- collocare vasi, quadri o quant'altro che, specie in occasione della giornata della Commemorazione dei Defunti, limiti lo spazio riservato al passaggio del pubblico.

I divieti predetti sono applicabili anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero. Il Responsabile del Settore Polizia Locale è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra.

Art. 34 Obbligo di comportamento

Durante lo svolgimento di onoranze funebri, funzioni religiose e, comunque, in qualunque altra circostanza, è d'obbligo mantenere all'interno dei cimiteri un comportamento corretto, serio e dignitoso consono al luogo.

E' vietato pronunciare discorsi e frasi offensive del culto professato dai dolenti. Sarà cura del personale addetto alla vigilanza, condurre fuori dal cimitero coloro che violano tali prescrizioni e, qualora sussistano gli estremi di reato, verrà inoltrata denuncia all'Autorità competente.

Art. 35 Responsabilità

Il personale addetto ai servizi cimiteriali cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, non assume alcuna responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'utilizzo di mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 36 Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Art. 37 Materiali ornamentali

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del Settore Tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti quegli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma, verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero o all'albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

CAPITOLO IX

Concessioni

Art. 38 Criteri di assegnazione delle concessioni cimiteriali

L'assegnazione delle concessioni nei loculi/colombari, viene effettuata **soltanto nel caso di morte (esclusa quindi la prenotazione ad eccezione delle cappelle di famiglia)** a favore del coniuge superstite, purché quest'ultimo abbia **superato il 60° anno di età** al momento del decesso del coniuge.

Qualora il coniuge superstite decidesse successivamente all'assegnazione del loculo/colombaro di ricorrere alla cremazione, il loculo stesso rientrerà in possesso del Comune ed ai familiari verrà rimborsato il corrispettivo stabilito dall'art. 40 del presente regolamento qualora ne sussistano le condizioni. Agli stessi non saranno applicati i diritti di tumulazione.

Sarà consentito inoltre:

- a. l'assegnazione di un nuovo loculo al coniuge già deceduto e tumulato in altro padiglione o in altro cimitero comunale;
- b. lo spostamento della salma da un cimitero comunale all'altro in casi particolari, con provvedimento del Responsabile dell' Ufficio di Stato Civile;
- c. se richiesto dai familiari verrà assegnato un loculo al fine di permettere ai coniugi di essere sepolti uno accanto all'altro, anche se già titolari di concessioni cimiteriali.

Il loculo lasciato libero rientrerà in possesso del Comune senza che i familiari possano chiedere alcun rimborso se non per il caso previsto dall'art. 38 comma 1 del presente Regolamento;

- d. le deroghe di cui alle lettere a) b) e c) del presente articolo si possono concedere a condizione che i richiedenti si impegnino a versare l'ammontare della tassa di concessione rapportata in base agli anni di effettivo utilizzo del nuovo loculo, lasciando inalterato il termine di scadenza fissato dalla precedente concessione. Gli spostamenti di cui sopra saranno eseguiti nel rispetto delle norme di cui all'art. 88 del D.P.R. 285/1990 ed i loculi lasciati liberi rientreranno in possesso del Comune, senza diritto di alcun rimborso per quanto precedentemente versato.
 - e. I loculi individuali e i loculi ossari rimasti liberi a seguito di esumazioni, potranno essere assegnati senza rispettare l'ordine sinusoidale, al momento dell'utilizzo su richiesta dei familiari, in deroga a quanto stabilito del presente articolo.
 - f. Eventuali casi particolari saranno oggetto di autorizzazione da parte del Sindaco.
- L'assegnazione delle fosse nei campi di inumazione avverrà secondo l'ordine progressivo delle sepolture disponibili.

Art. 39 Determinazione tariffa di concessione

La tassa di concessione riguardante la tumulazione e l'inumazione di cui al precedente articolo **viene** stabilita dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

La concessione deve risultare da regolare atto scritto, steso nelle forme di legge, a spese del concessionario.

Art. 40 Rinuncia

1. In caso di **rinuncia ad una sepoltura** il concessionario, ha diritto al rimborso del corrispettivo versato, **dedotto il 20 % per ogni anno o frazione di anno** trascorso dalla data di concessione, con esclusione delle somme pagate per diritti e spese. **Trascorsi 5 anni dalla data di concessione, il titolare non avrà alcun diritto di rimborso.**

2. Nessun rimborso è dovuto in caso di rinuncia ad una sepoltura decennale.

Art. 41 Sepolture private e cappelle di famiglia

Nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'art. 17, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici può concedere l'uso di aree cimiteriali e di manufatti a famiglie e comunità per la realizzazione di sepolture private e cappelle di famiglia.

Le cappelle di famiglia private, potranno avere un' altezza massima alla gronda di mt. 4.50 e mt. 6.50 al colmo del tetto (meglio esplicitato sull' allegato n. 2).

Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, nonché all'esercizio delle potestà comunali.

I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di piena proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del Codice Civile.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepoltura a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività o/e per impiantarvi campi a sistema di inumazione privata.

Art. 42 Diritto d'uso delle sepolture

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc..) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Il diritto d'uso delle sepolture private viene specificato nell'atto di concessione.

Le sepolture individuali private concesse potranno essere occupate da resti mortali contemplati nel diritto di sepoltura in modo tale da non impedire lo spazio riservato al concessionario stesso.

Ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 24, del Regolamento Regionale n. 6/2004, così come modificato dal R.R. n. 1/2007, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- **da ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;**
- **dai fratelli e dalle sorelle (germani, consanguinei, uterini);**
- **dal coniuge;**
- **dai generi e dalle nuore;**
- **dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.**

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al servizio comunale competente che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché il titolare mantiene tale qualità.

La sepoltura di persone escluse dal diritto d'uso deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione e da chi è subentrato ad esso, tramite apposita dichiarazione.

Il diritto d'uso delle sepolture private viene altresì riconosciuto al convivente *more uxorio* del concessionario.

Art. 43 Modalità di accesso alle concessioni cimiteriali

La concessione è regolata da un atto la cui istruttoria è affidata all'Ufficiale di Stato Civile. Tale atto contiene l'individuazione della concessione, le condizioni e le norme che regolano il diritto d'uso ed in particolare individua:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti, il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
- le salme destinate ad esservi accolte ed in alcuni casi, quando richiesto, i patti speciali che la regolano;
- gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, comprese le condizioni di decadenza.

Art. 44 Subentri

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i soggetti che hanno titolo sulla concessione, al fine di conservare il diritto al subentro, sono tenuti a darne comunicazione scritta all'**Ufficio di Stato Civile**, richiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

Tale richiesta deve essere inoltrata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il subentro è obbligatorio nel momento in cui qualcuno deve occupare la tomba dopo la morte del concessionario.

Resta inteso che la durata della Concessione rimarrà invariata.

Art. 45 Revoca della concessione

L'Amministrazione Comunale **ha facoltà di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di pubblica utilità.**

Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata e, successivamente, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni, nel caso di perpetuità della concessione revocata, viene concesso agli aventi diritto, l'uso, a titolo gratuito, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione Comunale, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle opere e delle salme dalla vecchia tomba alla nuova.

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, dovrà comunicare al concessionario tali intendimenti almeno 60 gg. prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

Nel giorno previsto la traslazione potrà avvenire anche in assenza del concessionario.

Art. 46 Decadenza della concessione

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a. quando la sepoltura individuale **non sia stata occupata da salma, ceneri o resti** per i quali era stata richiesta, **entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione**, salvo non ricorrano cause di forza maggiore, documentate e riconosciute dall'Ufficio di Stato Civile;
- b. quando si accerta che la sepoltura privata è stata trasferita in altro luogo;
- c. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- d. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- e. quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- f. quando la sepoltura privata risulti **in stato di abbandono** o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della tomba con pregiudizio alla stabilità delle opere;
- g. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dall'atto di concessione e/o delle norme regolamentari;
- h. quando non sia esercitato il diritto al subentro entro il termine di cui all'art. 45.

La pronuncia di decadenza della concessione nei casi previsti ai precedenti punti **e-f-g-h-**, è adottata previa diffida, da notificarsi entro dieci giorni prima, al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In caso di irreperibilità la diffida si intende notificata trascorsi 30 giorni consecutivi dalla pubblicazione nell'Albo Comunale e in quello del Cimitero.

Art. 47 Effetti della decadenza o della scadenza della concessione

In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, o quant'altro

concesso in uso, tornerà nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale e senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del Codice Civile.

Alla scadenza della concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà l'Amministrazione Comunale collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune, ponendo la spesa in capo al concessionario.

CAPITOLO X

Norme tecniche

Art. 48 Manutenzione delle sepolture private

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari.

Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario e/o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.

Art. 49 Disposizioni per i lavori all'interno dei cimiteri

Chiunque lavori all'interno dei cimiteri, dovrà sottostare alle disposizioni scritte e/o verbali impartite dal Responsabile del Settore Tecnico. Non sono ammessi lavoratori non in regola con le norme vigenti in materia di vigilanza e sicurezza sul lavoro e norme in materia tributaria. Non possono essere eseguiti lavori edilizi all'interno dei cimiteri nella giornata di domenica e in altri giorni festivi infrasettimanali, compreso altresì il periodo che precede e segue la giornata della Commemorazione dei defunti, per un numero di giornate da determinarsi con apposita comunicazione .

Nessuna opera, anche di minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Comune. Alle operazioni di manutenzione o posa di lapidi, cippi e monumenti, dovrà essere presente l'addetto ai Cimiteri incaricato dal Comune, al fine di verificarne la conformità all'autorizzazione concessa ed al presente regolamento.

La struttura esterna dei loculi, colombari deve essere lasciata inalterata e la pietra di sepoltura utilizzata per le iscrizioni deve essere quella fornita dal Comune. Le lastre di marmo da sostituire dovranno essere dello stesso tipo di marmo con identiche misure e tipo di finiture.

Art. 50 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale che presta servizio nei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

IL PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI È ALTRESÌ TENUTO:
a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
d) a dare la necessaria assistenza e prestazione all'Autorità Giudiziaria, per le autopsie e per la custodia dei cadaveri;

e) a segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
f) a curare l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
g) a curare la pulizia dei viali, dei sentieri e degli spazi tra le tombe;
h) a curare la pulizia dei padiglioni, dei locali ed in generale di tutto il cimitero;
i) a provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci ecc.
j) a eseguire gli sterri che si rendessero necessari in occasione di eventi atmosferici;
k) ad avvertire il Responsabile del Settore Tecnico per tutte le necessità che si presentassero in linea sanitaria;
l) a vigilare che le lapidi, le pietre di sepoltura e i cippi siano conformi a quanto stabilito dal presente regolamento, vietandone in caso contrario la collocazione e segnalando il caso al Responsabile del Settore Tecnico;
AL PERSONALE SUDETTO È VIETATO:
<ul style="list-style-type: none">• eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
<ul style="list-style-type: none">• ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
<ul style="list-style-type: none">• segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
<ul style="list-style-type: none">• esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
<ul style="list-style-type: none">• trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

CAPITOLO XI

Norme transitorie – Disposizioni finali

Art. 51 Assegnazione gratuita di sepoltura

Il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione:

- a. di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità;
- b. di salme resti o ceneri dei caduti in guerra ;
- c. in situazioni di lutto cittadino;

Art. 52 Sanzioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purché non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/90, si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000 n.267.

Il relativo procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i..

Nella determinazione dell'ammontare della sanzione nell'ordinanza ingiunzione, il Responsabile dovrà attenersi ai seguenti criteri:

- valutazione della gravità della violazione in rapporto ai principi che attengono alla correttezza dell'attività funebre ed al rispetto del sentimento dei defunti;
- comportamento recidivo del soggetto.
- In caso di accertata violazione del disposto di cui all'art. 8 comma 1 del presente regolamento si applica, altresì, la sanzione amministrativa della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre da mesi uno a mesi tre. L'entità della sospensione si rapporta alla gravità della condotta illecita ovvero alla reiterazione della stessa.
- In caso le violazioni accertate risultino superiori al numero di tre, nell'arco del triennio, si applica, inoltre, la sanzione della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre

Art. 53 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, al Titolo IV del T.U. delle leggi sanitarie del 27.07.1934, alla Legge n. 130 del 30 marzo 2001, al D.P.R. 396/2000, alla L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009, **Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004**, così come modificato dal R.R. n. 1/2007 e ad ogni altra disposizione di legge e regolamento vigente in materia.

Art. 54 Entrata in vigore

" Il presente regolamento non è retroattivo e va ad abrogare e sostituire completamente il precedente regolamento di polizia mortuaria. Le concessioni, prima dell'entrata in vigore di tale regolamento, restano regolate secondo le norme di durata del precedente regolamento".